

Copia

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 61

CODICE ENTE N. 11299

28/09/2015

OGGETTO: STATUTO SOCIALE DI ASM PAVIA S.P.A. - MODIFICA

L'anno **2015** il giorno **28** del mese di **Settembre** alle ore **21.00**, nella Sede Municipale.

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA** di **PRIMA** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente
Clensi Domizia	Sindaco	SI
Bruni Matteo	Vice Sindaco	SI
Ragni Oscar	Assessore-Consigliere	SI
Boerci Manuela	Consigliere	SI
Iodice Raffaele	Consigliere	SI
Lucentini Eolo	Consigliere	SI
Baroni Andrea	Consigliere	SI
Bottazzi Ornella	Consigliere	SI
Micucci Domenico	Assessore-Consigliere	SI
Catalani Pierlucas	Consigliere	AG
Rinaldi Sebastiano	Consigliere	SI
Clenzi Andrea Angelo	Consigliere	SI
Bettolini Stefano	Consigliere	AG
	Presenti n° 11	Assenti giustificati n° 2 Assenti n° 0
Milesi Maria Teresa	Assessore Esterno	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Nigro Dr. Fausta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO Sig.ra **Clensi Domizia**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

STATUTO SOCIALE DI ASM PAVIA S.P.A. - MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Segretario Generale che, su richiesta del Sig. Sindaco, illustra il punto all'ordine del giorno di cui si propone l'approvazione;

Conclusa l'illustrazione del Segretario Generale;

Richiamata la propria delibera n. 82 del 22/12/2007 avente ad oggetto "Approvazione dello statuto di Asm Pavia s.p.a. e della convenzione tra i comuni soci che affidano servizi ad Asm Pavia e provvedimenti conseguenti";

Vista la proposta di deliberazione predisposta in data 03.09.2015 dal Responsabile di Area Finanziaria avente ad oggetto "STATUTO SOCIALE DI ASM PAVIA S.P.A. - MODIFICA";

Visto il parere del Revisore di Conti_Verbale n. 17 del 04.09.2015;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai Funzionari Responsabili in ordine alle proprie competenze;

Con n. 9 voti favorevoli, n. // contrari, essendo n. 11 i presenti di cui n. 9 votanti e n. 2 astenuti [Consiglieri Comunali Sigg.ri Rinaldi Sebastiano e Clenzi Andrea Angelo];

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta in data 03.09.2015 dal Responsabile di Area Finanziaria avente ad oggetto "STATUTO SOCIALE DI ASM PAVIA S.P.A. - MODIFICA".

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

**Oggetto: STATUTO SOCIALE DI ASM PAVIA S.P.A. -
MODIFICA**

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Premesso che il Comune di Travacò Siccomario partecipa al capitale della società A.S.M. PAVIA con una quota dello 0,084%;

Premesso inoltre che il Comune di Pavia è socio di ASM Pavia S.P.A., costituita per trasformazione della precedente Azienda speciale del Comune di Pavia, società a totale capitale pubblico, con una partecipazione pari al 95,73%;

Richiamata la precedente deliberazione CC n. 82/2007 del 22 dicembre 2007 avente ad oggetto: "Approvazione dello statuto di Asm Pavia s.p.a. e della convenzione tra i comuni soci che affidano servizi ad Asm Pavia e provvedimenti conseguenti";

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE e detta condizioni ulteriori e innovative in materia di *"in house providing"*, specificando, in particolare (art. 12), che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva in oggetto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi (il quale deve ravvisarsi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ...;

Richiamati, inoltre, i più recenti arresti giurisprudenziali, anche del Giudice delle leggi, principalmente sulla materia della tutela della concorrenza (e, quindi, sul principio generale di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori sul territorio nazionale), nonché sul divieto per le Pubbliche Amministrazioni di affidare direttamente i ccdd. servizi strumentali alle proprie società partecipate;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 26 del 02/04/2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 L. 190/2014)";
- n. 45 del 28/05/2015 avente ad oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 L. 190/2014) – Integrazione".

Dato atto che i soci pubblici in accordo con ASM Pavia Spa hanno anche ipotizzato un processo di concentrazione delle attività della società nel solo ambito dei servizi pubblici locali anche mediante l'attuazione di processi aggregativi che consentano una gestione unitaria dei servizi su un livello dimensionale più adeguato a garantire qualità tecnica ed efficienza di gestione e disponibilità di risorse finanziarie, mantenendo un forte ancoraggio al territorio;

Richiamata la nota prot. n. 5791 del 08/08/2015 con la quale Asm Pavia Spa ha inviato la deliberazione n. 27 del 23/07/2015 assunta dal Consiglio Comunale del Comune di Pavia avente ad oggetto: "Esame ed approvazione delle modifiche dello statuto ASM Pavia Spa";

Visto il verbale (agli atti) n. 17 in data 04.09.2015 del Revisore dei Conti cui la presente proposta è stata trasmessa in data 04.09.2015 ai fini dell'espressione del parere ex art.239^{1.b.3} del D.Lgs 267/2000, pervenuto in data 15.09.2015;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;


Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche allo statuto della Società ASM Pavia S.P.A. secondo lo schema allegato sub 1);
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere agli adempimenti connessi

Lì 03.09.2015



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Capettini rag. Paola

PROPOSTA DI VARIAZIONE STATUTARIA

(all. sub 1)

STATUTO VIGENTE ASM PAVIA S.p.A.	MODIFICHE STATUTARIE APPROVATE 2015
<p>Titolo I</p> <p>DENOMINAZIONE E CARATTERI ISTITUZIONALI – SEDE – DURATA- OGGETTO</p>	
<p>Art. 1 – <i>Denominazione e caratteri istituzionali</i></p>	
<p>1. La Società è denominata A.S.M. Pavia s.p.a.</p>	
<p>2. La Società è costituita per trasformazione della precedente azienda speciale del Comune di Pavia, ai sensi dell'art. 17, commi 51 ss., L. 127/1997 (ora art. 115 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L.).</p>	
<p>3. La Società opera secondo il modulo c.d. "in house providing", di cui agli artt. 113, comma 5, lett. c) e 113-bis, comma 1, lett. c) T.U.E.L.</p>	<p>3. La Società opera secondo il modulo c.d. "in house providing", come definito dalle direttive comunitarie e dalle applicabili norme nazionali.</p>
<p>4. Stante la natura a totale capitale pubblico locale della Società, possono essere soci di ASM Pavia gli enti locali individuati dal T.U.E.L., nonché, se la legge lo consente ed in quanto compatibile con il modulo sopra richiamato, altri enti pubblici. La titolarità del capitale sociale da parte degli enti locali soci è finalizzata alla gestione dei servizi secondo il suddetto modulo e comporta il perseguimento di finalità comuni a tutti i soci.</p>	
<p>5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113, comma 5, lett. c) e dell'art. 113-bis, comma 1, lett. c) T.U.E.L. e dell'esercizio del "controllo analogo", i Comuni che affidano servizi alla Società esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività di ASM Pavia con le modalità definite dal presente Statuto, dalla convenzione stipulata a norma del successivo comma 6, lett. b) e dai contratti di servizio.</p>	<p>5. Ai fini dell'esercizio del "controllo analogo", i Comuni che affidano servizi alla Società esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività di ASM Pavia con le modalità definite dal presente Statuto, dalla convenzione stipulata a norma del successivo comma 6, lett. b) e dai contratti di servizio. Pertanto la Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci in base al Codice Civile, è soggetta, congiuntamente da parte di tutti gli Enti soci affidanti i servizi, ad un "controllo analogo" a quello da questi esercitato sui propri uffici. Tale controllo avviene</p>

	<p>secondo le modalità di cui al presente Statuto, ed attraverso gli adempimenti ed i flussi informativi che la società deve garantire a ciascun Ente socio coerentemente con le previsioni dei regolamenti sui sistemi dei controlli sulle società partecipate di matrice comunale.</p>
<p>6. In attuazione di quanto previsto al comma precedente:</p> <p>a) l'Assemblea societaria fornisce al Consiglio di Amministrazione indirizzi vincolanti sui seguenti oggetti: piano industriale (costituito dal piano-programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed altri eventuali documenti programmatici; bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale; codice etico, carte dei servizi, indagini di customer satisfaction; schemi generali dei contratti di servizio; qualora lo richiedano due terzi dei componenti dell'organismo comune disciplinato alla successiva lettera b), il piano industriale predisposto dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea: tale approvazione si intende avvenuta qualora si esprimano favorevolmente il rappresentante in Assemblea del Comune di Pavia ed almeno la maggioranza del numero dei Comuni soci partecipanti all'Assemblea che abbiano affidato servizi alla Società;</p> <p>b) tra gli enti locali soci che affidano servizi ad ASM Pavia è costituito, tramite stipulazione di convenzione a norma dell'art. 30 T.U.E.L., un organismo comune denominato "Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale", formato dai Sindaci dei Comuni affidanti (o loro delegati) e di cui la convenzione disciplina il funzionamento; tale organo:</p> <p>b1) definisce (in coerenza con le decisioni strategiche assunte in sede di Assemblea societaria) indirizzi operativi sui servizi affidati, alla luce dei quali il Consiglio di Amministrazione adatterà l'operato delle strutture gestionali societarie;</p> <p>b2) esercita il controllo di efficacia complessiva</p>	<p>6. In attuazione di quanto previsto al comma precedente:</p> <p>a) l'Assemblea societaria fornisce al Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore Unico, indirizzi vincolanti sui seguenti oggetti: piano industriale (costituito dal piano-programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed altri eventuali documenti programmatici; bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale; codice etico, spese di rappresentanza carte dei servizi, indagini di customer satisfaction; schemi generali dei contratti di servizio; qualora lo richiedano due terzi dei componenti dell'organismo comune disciplinato alla successiva lettera b), il piano industriale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea: tale approvazione si intende avvenuta qualora si esprimano favorevolmente il rappresentante in Assemblea del Comune di Pavia ed almeno la maggioranza del numero dei Comuni soci partecipanti all'Assemblea che abbiano affidato servizi alla Società;</p> <p>b) tra gli enti locali soci che affidano servizi ad ASM Pavia è costituito, tramite stipulazione di convenzione a norma dell'art. 30 T.U.E.L., un organismo comune denominato "Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale", formato dai Sindaci dei Comuni affidanti (o loro delegati) e di cui la convenzione disciplina il funzionamento. La convenzione dovrà prevedere che i Comuni membri dell'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale esercitino i propri diritti di voto pro-quota rispetto al fatturato generato dalla Società nei loro confronti, ai sensi dei relativi contratti di servizio di cui all'ultimo bilancio</p>

<p>dei servizi affidati dai Comuni soci ed a questo fine riceve report periodici, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, sui principali indicatori di ASM Pavia relativi ai servizi stessi; allo stesso scopo a rappresentanti dell'organismo comune è consentito l'accesso agli atti a ciò indispensabili e l'effettuazione di ispezioni, secondo le modalità definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'organismo comune, a norma del successivo art. 20, comma 2;</p> <p>b3) esercita il potere previsto alla precedente lett. a);</p> <p>b4) può chiedere motivatamente la convocazione dell'Assemblea societaria e può riunirsi in vista dello svolgimento delle Assemblee per definire posizioni comuni tra i soci sulle deliberazioni da assumere in tale sede;</p> <p>c) ciascun Comune che affida servizi ad ASM Pavia è titolare di poteri propulsivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, consistenti in proposte di specifiche iniziative inerenti all'esecuzione del contratto di servizio stipulato -sempre nel rispetto dell'economicità della gestione del servizio- e di poteri di veto sulle deliberazioni, specificamente rifluenti sull'attuazione del contratto di servizio, che si discostino da tali proposte; nei casi in cui il Comune ha diritto a far valere la risoluzione del contratto di servizio e la revoca dell'affidamento, il Comune stesso ha titolo a recedere dalla Società; l'accesso del Comune agli atti societari inerenti al servizio affidato e l'effettuazione di ispezioni sono disciplinati dai contratti di servizio.</p>	<p>approvato; la convenzione dovrà inoltre prevedere la costituzione di un Comitato Esecutivo a cui partecipi permanentemente un rappresentante del Comune di Pavia e i rappresentanti, anche a rotazione, degli altri Comuni membri, che possa svolgere controlli puntuali (fatte salve le disposizioni regolamentari di ciascun ente partecipante), secondo le modalità stabilite dalla convenzione e dall'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale.</p> <p>L'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale:</p> <p>b1) definisce (in coerenza con le decisioni strategiche assunte in sede di Assemblea societaria) indirizzi operativi sui servizi affidati, alla luce dei quali il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, adatterà l'operato delle strutture gestionali societarie;</p> <p>b2) costituisce il Comitato Esecutivo, determinandone le modalità di funzionamento ed elegge un proprio presidente, che provvederà alla convocazione dell'Assemblea medesima;</p> <p>b3) esercita il controllo di efficacia complessiva dei servizi affidati dai Comuni soci (fatte salve le disposizioni regolamentari di ciascun ente partecipante) ed a questo fine riceve report periodici, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, o dell'Amministratore Unico, sui principali indicatori di ASM Pavia relativi ai servizi stessi; allo stesso scopo i membri del Comitato Esecutivo potranno accedere agli atti a ciò indispensabili ed effettuare ispezioni, secondo le modalità definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, previa approvazione dell'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale, a norma del successivo art. 20, comma 2;</p> <p>b4) può chiedere motivatamente la convocazione dell'Assemblea societaria e può riunirsi in vista dello svolgimento delle Assemblee per definire posizioni comuni tra i propri membri sulle deliberazioni da assumere in tale sede;</p> <p>c) ciascun Comune che affida servizi ad ASM Pavia</p>
---	--

	<p>è titolare di poteri propulsivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, consistenti in proposte di specifiche iniziative inerenti all'esecuzione del contratto di servizio stipulato – sempre nel rispetto dell'economicità della gestione del servizio – e di poteri di veto sulle deliberazioni, specificamente rifluenti sull'attuazione del contratto di servizio, che si discostino da tali proposte; nei casi in cui il Comune ha diritto a far valere la risoluzione del contratto di servizio, come da previsioni di quest'ultimo, e la revoca dell'affidamento, il Comune stesso ha titolo a recedere dalla Società; l'accesso del Comune agli atti societari inerenti al servizio affidato e l'effettuazione di ispezioni sono disciplinati dai contratti di servizio e dallo specifico regolamento aziendale per l'accesso, a cui si rinvia.</p>
7. La Società dovrà mantenere la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale.	
Art. 2 – Sede sociale	
1. La Società ha sede in Pavia.	
2. Potranno essere stabilite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o uffici decentrati, in relazione alle esigenze proprie dei servizi affidati.	
Art. 3 – Durata	
1. La durata della Società è stabilita per 50 anni, decorrenti dalla sua costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
2. La Società potrà sciogliersi anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 c.c.	
Art. 4 – Oggetto sociale	
1. La Società opera in continuazione rispetto all'attività della precedente Azienda Speciale Multiservizio di Pavia ed è soggetto di cui gli enti locali titolari del capitale sociale si avvalgono per l'erogazione dei servizi e la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Essa ha per oggetto le attività inerenti e connesse a:	<p>1. La Società ha per oggetto lo svolgimento a favore dei Comuni soci di servizi pubblici locali in modalità "in-house", come definiti dalla applicabile normativa. Fermo restando il rinvio alle disposizioni di legge che individuano i servizi pubblici locali, solo in via esemplificativa ma non esaustiva, sono da intendersi ricomprese nell'oggetto sociale le seguenti attività da</p>

<p>a) Servizi idrici integrati, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006, ed in particolare:</p> <p>a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;</p> <p>a2) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;</p> <p>b) servizi energetici, ed in particolare:</p> <p>b1) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas (nelle forme organizzative consentite dalla legge), produzione e distribuzione del calore;</p> <p>b2) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi;</p> <p>b3) assistenza tecnica agli impianti ed apparecchiature, con esercizio e manutenzione caldaie (nelle forme organizzative consentite dalla legge);</p> <p>b4) servizi di energy manager;</p> <p>c) servizi di igiene ambientale, ed in particolare:</p> <p>c1) raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti;</p> <p>c2) gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;</p> <p>c3) pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, spurgo dei pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;</p> <p>c4) servizio neve;</p> <p>c5) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione;</p> <p>c6) bonifica discariche abusive;</p> <p>c7) taglio dell'erba e raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico;</p> <p>c8) gestione del verde e dell'arredo urbano;</p> <p>c9) servizi igienici pubblici anche automatizzati;</p> <p>d) servizi integrati di mobilità:</p> <p>d1) esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;</p> <p>d2) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi</p>	<p>svolgere secondo la modalità "in-house", nei limiti in cui gli stessi possano essere affidati con detta modalità ai sensi della normativa tempo per tempo vigente:</p> <p>a) Servizi idrici integrati, ed in particolare:</p> <p>a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;</p> <p>a2) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;</p> <p>b) servizi di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale come definiti dal d. lgs. 152/2006 e s.m., ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché le attività allo stesso accessorie e funzionali, o comunque connesse, quali, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio neve, la pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, il lavaggio strade e fontane, spurgo dei pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive, la disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanarizzazione, il taglio dell'erba e la raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico, la gestione del verde e dell'arredo urbano, servizi igienici pubblici anche automatizzati, il tutto nei limiti espressamente previsti dalla applicabile normativa; gestione dei servizi inerenti alle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti soci in relazione al servizio servizi di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale;</p> <p>c) servizi integrati di mobilità nei limiti in cui gli stessi possono essere affidati con modalità "in house" ai sensi della normativa vigente:</p> <p>c1) esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;</p> <p>c2) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone (nelle forme organizzative consentite dalla legge);</p> <p>c3) gestione e costruzione di parcheggi ed aree di sosta, con e senza custodia veicoli;</p> <p>c4) altre attività connesse al trasporto pubblico di persone, come gestione di autostazioni, di aree intermodali, di biglietterie e punti di vendita di titoli di</p>
---	--

<p>trasporto di persone (nelle forme organizzative consentite dalla legge);</p> <p>d3) gestione e costruzione di parcheggi ed aree di sosta, con e senza custodia veicoli;</p> <p>d4) altre attività connesse al trasporto pubblico di persone, come gestione di autostazioni, di aree intermodali, di biglietterie e punti di vendita di titoli di viaggio;</p> <p>d5) altre attività connesse alla mobilità in città, quali l'impianto ed esercizio di semafori, la formazione e gestione della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di indicatori stradali e toponomastici, il controllo automatico degli accessi, e più in generale le funzioni attribuibili al mobility manager;</p> <p>e) gestione dei servizi inerenti alle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti soci;</p> <p>f) gestione di impianti sportivi e ricreativi;</p> <p>g) gestione delle attività di facility management e di global service;</p> <p>h) gestione dei canili comunali con il connesso controllo-tutela della popolazione canina del comune;</p> <p>i) gestione dei servizi cimiteriali e funerari;</p> <p>l) gestione delle farmacie;</p> <p>m) produzione e distribuzione del freddo;</p> <p>n) installazione, cablatura ed esercizio di reti telematiche ed informatiche, fornitura di prestazioni e di servizi informatici;</p> <p>o) manutenzione degli automezzi aziendali e attività di officina in generale, ivi compresa l'attività di revisione;</p> <p>p) preservazione delle risorse idriche, difesa del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento;</p> <p>q) gestione e manutenzione di impianti termici;</p> <p>r) verifica e controllo di impianti di riscaldamento (nelle forme organizzative consentite dalla legge);</p> <p>s) vendita di apparecchi e attrezzature connesse o funzionali alla gestione dei servizi (nelle forme organizzative consentite dalla legge);</p> <p>t) attività di progettazione, costruzione e gestione inerenti alle tipologie di pubblici servizi sopra descritte,</p>	<p>viaggio;</p> <p>c5) altre attività connesse alla mobilità in città, quali l'impianto ed esercizio di semafori, la formazione e gestione della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di indicatori stradali e toponomastici, il controllo automatico degli accessi, e più in generale le funzioni attribuibili al mobility manager;</p> <p>d) gestione di impianti sportivi e ricreativi;</p> <p>e) gestione dei canili comunali con il connesso controllo-tutela della popolazione canina del comune;</p> <p>f) gestione dei servizi cimiteriali;</p> <p>g) produzione e distribuzione di servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento nonché le attività allo stesso accessorie e funzionali, o comunque connesse;</p> <p>h) vendita di apparecchi e attrezzature connesse o funzionali alla gestione dei servizi (nelle forme organizzative consentite dalla legge);</p> <p>i) verifica e controllo di impianti di riscaldamento (nelle forme organizzative consentite dalla legge);</p> <p>l) servizio di gestione di sistemi di illuminazione pubblica;</p> <p>m) attività di progettazione, costruzione e gestione inerenti alle tipologie di pubblici servizi sopra descritte, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto;</p> <p>n) ogni altro servizio ad essa affidato dai Comuni soci con modalità "in-house".</p> <p>La Società potrà altresì svolgere ogni attività propedeutica o comunque connessa allo svolgimento dei servizi sopra descritti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione degli automezzi aziendali e attività di officina in generale, ivi compresa l'attività di revisione; la manutenzione, la gestione e la valorizzazione della propria rete di banda larga e in generale delle proprie reti informatiche; la manutenzione, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e del proprio patrimonio in generale.</p> <p>La Società potrà continuare a svolgere le eventuali</p>
---	--

<p>direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto;</p> <p>u) ogni altro servizio ad essa affidato dai Comuni soci.</p>	<p>ulteriori attività dalla stessa svolte alla data di adozione del presente statuto, fino ad esaurimento dei relativi obblighi contrattuali.</p>
<p>2. La Società ha facoltà di intraprendere, per quanto connesso ai propri fini istituzionali, attività di studio, di ricerca, di formazione, di informazione e documentazione, anche aventi per obbiettivo l'innovazione tecnologica e la realizzazione di progetti pilota, a tal fine operando direttamente od avvalendosi della collaborazione di altri enti pubblici o soggetti privati.</p>	
<p>3. La Società, sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può compiere operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, commerciali, necessarie o ritenute opportune per il conseguimento degli scopi sociali, prestare garanzie reali e personali anche in favore di terzi, non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, nonché stipulare accordi di collaborazione con enti pubblici e privati.</p>	
<p>4. La Società, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può partecipare a gare di appalto, anche in associazione con altre imprese, per l'affidamento di servizi pubblici e svolgere tutte le attività connesse a tali servizi, a condizione che la parte più rilevante della propria attività risulti rivolta alla collettività degli enti locali soci e che l'espletamento di tali servizi risulti funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali.</p>	<p>4. La Società, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, comunque nei limiti previsti dall'applicabile normativa, anche in relazione alle soglie di fatturato ivi previste, può partecipare a gare di appalto, anche in associazione con altre imprese, per l'affidamento di servizi pubblici e svolgere tutte le attività connesse a tali servizi, a condizione che la parte più rilevante della propria attività risulti rivolta alla collettività degli enti locali soci e che l'espletamento di tali servizi risulti funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali.</p>
<p>5. Ai fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, se la legge lo consente e sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, costituire o partecipare a società, alle quali potrà anche affidare fasi complementari della propria attività e concedere prestiti.</p>	
	<p>6. La società potrà rendere altresì servizi di carattere generale alle proprie società partecipate e/o controllate</p>

	<p>a condizioni di mercato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di facility management, servizi tecnici e di progettazione, e servizi amministrativi, ai soli fini di migliorare la efficienza organizzativa nell'ambito del gruppo.</p> <p>7. La Società impronta l'attività gestionale a principi di legalità, efficienza ed economicità. Pertanto, tutte le attività riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e consulenze, l'affidamento di lavori anche in economia, le procedure di acquisizione di beni e servizi, nonché l'erogazione di contributi devono essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le Pubbliche Amministrazioni e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle Società a totale o parziale partecipazione pubblica in base a specifici regolamenti, che dovranno essere adottati a cura del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.</p>
<p>Titolo II</p> <p>CAPITALE SOCIALE, AZIONI ED OBBLIGAZIONI</p>	
<p>Art. 5 – <i>Capitale sociale e partecipazione maggioritaria comunale</i></p>	
<p>1. Il capitale sociale é di Euro 44.862.826,00, interamente versato, rappresentato da 44.862.826 azioni del valore nominale di 1 Euro, con precisazione che in data 6 marzo 2007 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato l'aumento scindibile del capitale sociale da Euro 43.526.076,00 a Euro 53.526.076,00 con scadenza per la sottoscrizione il giorno 31 dicembre 2008.</p>	
<p>2. In ragione della costituzione della Società per trasformazione della precedente azienda speciale del Comune di Pavia e fermo comunque il perseguimento di finalità comuni a tutti i soci, la partecipazione del Comune di Pavia non può essere inferiore al 51% del capitale avente diritto di voto e comunque in misura sufficiente ad assicurare il controllo della Società ai sensi dell'art. 2359 c.c., ferma la sussistenza in capo a tutti i Comuni soci che affidano servizi alla Società degli specifici poteri loro spettanti a norma del</p>	

precedente art. 1, comma 6	
3. La perdita del controllo della Società da parte del Comune di Pavia costituisce causa di scioglimento della Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 2484 c.c.	
4. Il capitale sociale, se la legge lo consente, può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed altresì a fronte di conferimento di beni in natura da parte dei soci.	
5. I soci potranno effettuare finanziamenti e versamenti, a titolo oneroso o gratuito, sia con l'obbligo di restituzione sia in conto capitale, nella misura richiesta dagli amministratori in relazione alle necessità aziendali. Tali finanziamenti saranno effettuati nel rispetto delle normative di legge vigenti al momento della loro erogazione.	
Art. 6 – Azioni ed obbligazioni	
1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.	
2. Le azioni sono indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.	
3. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con la deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.	
4. L'Assemblea straordinaria della Società potrà anche deliberare l'emissione di obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili in azioni secondo le disposizioni di legge ove compatibile con i caratteri istituzionali della società, demandando al Consiglio di Amministrazione la fissazione delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.	4. L'Assemblea straordinaria della Società potrà anche deliberare l'emissione di obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili in azioni secondo le disposizioni di legge ove compatibile con i caratteri istituzionali della società, demandando al Consiglio di Amministrazione, o all' Amministratore Unico, la fissazione delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.
Art. 7 – Qualità di azionista	
1. La qualità di azionista impone l'adesione incondizionata al presente Statuto ed a tutte le deliberazioni della Assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.	
Art. 8 – Rapporti sociali	
1. Per quanto concerne i rapporti sociali si intende come domicilio degli azionisti quello risultante dal libro	

soci.	
Art. 9 – <i>Patrimoni destinati</i>	
1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis ss. c.c., quando ciò possa essere utile al controllo del Comune socio sul servizio affidato.	
2. La deliberazione costitutiva é adottata dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.	2. La deliberazione costitutiva é adottata dal Consiglio di Amministrazione o dell' Amministratore Unico con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 10 – <i>Prelazione</i>	
1. Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci. Ad ogni socio spetta il diritto di prelazione sulle azioni della Società da qualunque altro socio trasferite a qualsiasi titolo: il socio che intende trasferire a terzi, necessariamente ricadenti tra le categorie di soggetti indicati nel precedente art. 1, comma 4, tutte o parte delle proprie azioni deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci con lettera raccomandata A/R contenente le modalità di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita deve informare per iscritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla sua volontà di acquistare. Scaduto vanamente tale termine il diritto si intende rinunciato ed il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo. La cessione totale delle azioni comporta la cessazione dell'eventuale affidamento di servizi da parte del Comune cedente, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra Comune e Società.	1. Le azioni sono liberamente trasferibili tra i soci. Ad ogni socio spetta il diritto di prelazione sulle azioni della Società da qualunque altro socio trasferite a qualsiasi titolo: il socio che intende trasferire a terzi, necessariamente ricadenti tra le categorie di soggetti indicati nel precedente art. 1, comma 4, tutte o parte delle proprie azioni deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all' Amministratore Unico , ed agli altri soci con lettera raccomandata A/R contenente le modalità di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita deve informare per iscritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l' Amministratore Unico , sulla sua volontà di acquistare. Scaduto vanamente tale termine il diritto si intende rinunciato ed il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo. La cessione totale delle azioni comporta la cessazione dell'eventuale affidamento di servizi da parte del Comune cedente, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra Comune e Società.
2. Nel caso in cui la volontà di acquisto sia formulata con contestuale opposizione al prezzo proposto dall'offerente, il prezzo da corrispondere per esercitare la prelazione stessa sarà determinato d'accordo tra le parti entro 15 giorni oppure, in caso di mancato accordo, da un esperto valutatore nominato dal	

<p>Presidente del Tribunale di Pavia a richiesta della parte più diligente, la cui determinazione sarà efficace e vincolante per ambedue le parti, quale espressione della loro stessa volontà.</p>	
<p>3. La concessione di diritto di pegno sulle azioni e la soggezione delle stesse ad usufrutto sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.</p>	<p>3. La concessione di diritto di pegno sulle azioni e la soggezione delle stesse ad usufrutto sono soggetti all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, o dell'Amministratore Unico.</p>
<p>Art. 11 – <i>Consenso al trasferimento</i></p>	
<p>1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo, è richiesto il gradimento del Consiglio di Amministrazione; pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del soggetto cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.</p>	<p>1. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente articolo, è richiesto il gradimento del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico; pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del soggetto cessionario e la descrizione delle azioni da alienare.</p>
<p>2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio pronunciarsi sul gradimento e comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la decisione sul gradimento.</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, dovrà senza indugio pronunciarsi sul gradimento e comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, la decisione sul gradimento.</p>
<p>3. Qualora entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.</p>	
<p>4. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, potranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 c.c. A tal fine il Consiglio di Amministrazione nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento, comunicherà al socio alienante la volontà degli altri soci di acquistare le azioni. Le azioni non collocate saranno temporaneamente acquistate dalla Società a norma dell'art. 2357 c.c.</p>	<p>4. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, potranno acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 c.c. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento, comunicherà al socio alienante la volontà degli altri soci di acquistare le azioni. Le azioni non collocate saranno temporaneamente acquistate dalla Società a norma dell'art. 2357 c.c.</p>
<p>5. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il</p>	

termine di 15 giorni dall'invio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni.	
6. Il consenso del Consiglio di Amministrazione è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento del capitale.	6. Il consenso del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico è pure necessario nel caso di vendita del diritto di opzione per aumento del capitale.
Art. 12 – Recesso	
<p>1 Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle deliberazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società non connesso ad obblighi di legge; b) la trasformazione della Società; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; g) la proroga del termine; h) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. 	
2. Ai fini dell'esercizio dei poteri di "controllo analogo" ed a norma del precedente art. 1, comma 6, lett. c), il diritto di recesso può essere altresì esercitato dal Comune socio che abbia affidato ad ASM Pavia la gestione di servizi nei casi in cui il Comune abbia diritto a far valere la risoluzione del contratto di servizio e la revoca dell'affidamento.	
3. Per quanto riguarda i termini e le modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437-bis c.c.	
4. Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.	
5. Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale	5. Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della

della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.	consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
6. In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Pavia, secondo i criteri di valutazione determinati dal presente Statuto.	
Titolo III ORGANI DELLA SOCIETA'	
Art. 13 – <i>Assemblea</i>	
1. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.	
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria annuale potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata inoltre quando sia necessario deliberare sugli indirizzi inerenti agli oggetti indicati al precedente art. 1, comma 6, lett. a) o quando ne faccia motivata richiesta l'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), nonché quando tale organo chieda che il piano industriale sia approvato dall'Assemblea societaria.	
4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è altresì convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno dieci soci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella richiesta gli argomenti da trattare.	4. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è altresì convocata quando il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno dieci soci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella richiesta gli argomenti da trattare.

Art. 14 – <i>Convocazione dell'Assemblea</i>	
1. L'Assemblea é convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, comunque in territorio UE quale indicato nell'avviso di comunicazione.	1. L'Assemblea é convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nella sede sociale o in diverso luogo, comunque in territorio UE quale indicato nell'avviso di comunicazione.
<p>2. Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, compatibilmente con i suoi caratteri istituzionali, e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:</p> <p>a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e al loro domicilio risultante da quest'ultimo, nonché ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;</p> <p>b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;</p> <p>c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.</p>	<p>a) posta elettronica certificata, lettera a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci e al loro domicilio risultante da quest'ultimo, nonché ai sindaci effettivi;</p>
3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso medesimo dovrà essere fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza.	
4. L'Assemblea é tuttavia validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e sia altresì rappresentato l'intero capitale sociale anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati.	
Art. 15 – <i>Partecipazioni</i>	
1. Per avere diritto di intervenire all'Assemblea i soci,	

anche se risultano regolarmente iscritti nel libro soci, devono depositare almeno cinque giorni prima dell'adunanza le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti indicati nell'avviso di convocazione.	
2. Le azioni di cui sia stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'Assemblea non abbia avuto luogo.	
3. Tenuto conto che la partecipazione azionaria è rivolta all'affidamento alla Società di pubblici servizi nell'interesse dei cittadini, si dà atto che l'esercizio dei poteri di "controllo analogo" non può configurare un'ipotesi di conflitto di interessi, essendo pur sempre i Comuni soci tenuti a contribuire al perseguimento dell'interesse sociale.	
4. Ogni azionista può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da persona non socia, con l'osservanza dei limiti dell'art. 2372 c.c.	
5. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; gli esiti di tali accertamenti devono essere indicati nel verbale.	
6. Il Presidente ha altresì pieni poteri per la direzione dell'Assemblea, per la regolamentazione della discussione, per la verbalizzazione degli interventi e per la fissazione delle modalità delle votazioni.	
Art. 16 – <i>Presidenza dell'Assemblea</i>	
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto dal Vicepresidente, se nominati, o in mancanza dal consigliere d'amministrazione più anziano di età.	1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in presenza di un Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere d'amministrazione più anziano di età.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Nei casi di legge e quando è ritenuto opportuno dal Presidente il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio scelto dal Presidente stesso.	
3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, e salvo che esso sia redatto da un notaio, anche dal segretario. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, il capitale	

<p>rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.</p>	
<p><i>Art. 17 – Costituzione e deliberazioni</i></p>	
<p>1. Per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.</p>	
<p><i>Art. 18 – Poteri dell'Assemblea</i></p>	
<p>1. L'Assemblea esercita le funzioni deliberative riservatele dalla legge e quelle indicate dal presente Statuto. In particolare, l'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) approva il bilancio di esercizio;</p> <p>b) enuncia gli indirizzi, vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, per la formazione degli atti indicati nell'art. 1, comma 6, lettera a) e, nel caso previsto da tale norma e con la maggioranza ivi prescritta, approva il piano industriale;</p> <p>c) nomina e revoca i consiglieri d'amministrazione, che non siano direttamente nominati dal Comune di Pavia ex art. 2449 c.c. a norma del successivo art. 19, comma 2, e il Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>d) nomina e revoca i sindaci, che non siano direttamente nominati dal Comune di Pavia ex art. 2449 c.c. a norma del successivo art. 26 comma 2, ed il Presidente del Collegio sindacale;</p> <p>e) determina , ai sensi di legge, i compensi ed i rimborsi spese e le indennità di missione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri;</p> <p>f) determina il compenso del Presidente del Collegio sindacale e dei sindaci;</p> <p>g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;</p>	<p>b) enuncia gli indirizzi, vincolanti per il Consiglio di Amministrazione o per l'Amministratore Unico, per la formazione degli atti indicati nell'art. 1, comma 6, lettera a) e, nel caso previsto da tale norma e con la maggioranza ivi prescritta, approva il piano industriale;</p> <p>e) determina, ai sensi di legge, i compensi ed i rimborsi spese e le indennità di missione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri secondo quanto previsto dal successivo comma 2;</p> <p>2. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Nel rispetto di tali vincoli, è individuata una quota variabile, non inferiore al 50% del totale, della remunerazione degli amministratori direttamente</p>

	collegata a responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società. Tale quota viene erogata in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio e a seguito della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, determinati dall'Assemblea dei Soci.
<p>2. L'Assemblea delibera sulle autorizzazioni che gli amministratori devono chiedere per il compimento dei seguenti atti, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti:</p> <p>a) gli acquisti, le permuta e le cessioni di immobili di valore superiore a 1 milione di Euro;</p> <p>b) la cessione, la dismissione e l'acquisto di rami d'azienda;</p> <p>c) l'acquisto, la permuta, l'alienazione di partecipazioni di valore superiore, al valore nominale, al 5% del patrimonio netto della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato.</p>	
<p>Titolo IV</p> <p>AMMINISTRAZIONE</p>	
Art. 19 – <i>Consiglio di Amministrazione</i>	Art. 19 – <i>Consiglio di Amministrazione - Amministratore Unico</i>
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di cinque componenti, ivi compreso il Presidente, anche non soci. Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità.	1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di tre componenti, ivi compreso il Presidente, o da un Amministratore Unico. Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità.
2. Il Sindaco del Comune di Pavia ha diritto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente; il numero degli amministratori nominato dal Sindaco del Comune di Pavia non potrà essere comunque inferiore a tre.	2. Il Sindaco del Comune di Pavia ha diritto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di procedere alla nomina diretta dell'Amministratore Unico, o, nel caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione, di un numero di amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione (arrotondato al numero intero superiore), fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente.
3. La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dello Statuto; la revoca e la sostituzione dei Consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Pavia è di esclusiva spettanza dello stesso ai sensi dell'art. 2449	3. La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dello Statuto; la revoca e la sostituzione degli amministratori nominati dal Sindaco del Comune di Pavia è di esclusiva spettanza dello stesso ai sensi

c.c.	dell'art. 2449 c.c.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, fermo il disposto dell'art. 2383 c.c., durano in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere nuovamente nominati.	4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, fermo il disposto dell'art. 2383 c.c., durano in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere nuovamente nominati.
5. Il Consiglio potrà eleggere un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento.	5. Il Consiglio potrà eleggere un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento.
6. Qualora manchino il Presidente o il Vicepresidente, assumerà la carica il consigliere più anziano di età.	
7. Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissione o altro) uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituirli, entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi della causa, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori nominati dal Comune di Pavia, si procederà ai sensi del comma 2.	
8. Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.	
9. Nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scaduto triennio e quella per l'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.	
	10. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto delle vigenti normative in materia di quote di genere.
<i>Art. 20 Poteri del Consiglio di Amministrazione</i>	
1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto ed in particolare dell'art. 1, comma 6, e dell'art. 18, comma 1, lett. b, e comma 2, è investito dei poteri di ordinaria amministrazione	1. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto ed in particolare dell'art. 1, comma 6, e dell'art. 18, comma 1, lett. b, e comma 2, è investito dei poteri di

<p>corrente della Società, nonché di esecuzione delle decisioni assembleari relative sia ai principali atti di gestione ordinaria, sia agli atti di straordinaria amministrazione della Società, essendo ad esso demandato il compito di compiere gli atti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge e per Statuto sono riservati ad altri organi.</p>	<p>ordinaria amministrazione corrente della Società, nonché di esecuzione delle decisioni assembleari relative sia ai principali atti di gestione ordinaria, sia agli atti di straordinaria amministrazione della Società, essendo ad esso demandato il compito di compiere gli atti necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge e per Statuto sono riservati ad altri organi.</p>
<p>2. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione adattare l'operato delle strutture gestionali societarie agli indirizzi operativi enunciati dall'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale, a norma dell'art. 1, comma 6, lett. b1), nonché predisporre report periodici agli effetti dell'art. 1, comma 6, lett. b2). Il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere dell'organismo comune, il regolamento per l'accesso dell'organismo stesso agli atti societari e per l'esercizio delle attività ispettive nell'ambito dei suoi poteri di controllo; qualora il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi dal parere dell'organismo comune, la relativa decisione deve essere assunta all'unanimità del Consiglio stesso.</p>	<p>2. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, adattare l'operato delle strutture gestionali societarie agli indirizzi operativi enunciati dall'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale, a norma dell'art. 1, comma 6, lett. b1), nonché predisporre report periodici agli effetti dell'art. 1, comma 6, lett. b2). Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, approva, previo parere dell'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale, il regolamento per l'accesso dell'organismo stesso agli atti societari e per l'esercizio delle attività ispettive nell'ambito dei suoi poteri di controllo; qualora il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, intenda discostarsi dal parere dell'Assemblea di coordinamento e controllo intercomunale, la relativa decisione deve essere dettagliatamente motivata e, in cui sia stato istituito il Consiglio di Amministrazione, assunta all'unanimità del Consiglio stesso.</p>
<p>3. Fermi i poteri di ciascun Comune che affida l'erogazione di servizi ad ASM Pavia enunciati al precedente art. 1, comma 6, lett. c) ed il diritto di recesso disciplinato all'art. 12, comma 2, restano comunque pieni i compiti e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione inerenti alle attività gestionali ed all'esecuzione materiale dei contratti di servizio. A tale scopo, nel definire gli indirizzi sui contenuti essenziali dei contratti di servizio, a norma del precedente art. 1, comma 6, lett. a, l'Assemblea dovrà delineare forme e modalità dei controlli comunali sui servizi affidati che tengano conto dei compiti e delle specifiche responsabilità relativi alla gestione che incombono sul Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>3. Fermi i poteri di ciascun Comune che affida l'erogazione di servizi ad ASM Pavia enunciati al precedente art. 1, comma 6, lett. c) ed il diritto di recesso disciplinato all'art. 12, comma 2, restano comunque pieni i compiti e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, inerenti alle attività gestionali ed all'esecuzione materiale dei contratti di servizio. A tale scopo, nel definire gli indirizzi sui contenuti essenziali dei contratti di servizio, a norma del precedente art. 1, comma 6, lett. a, l'Assemblea dovrà delineare forme e modalità dei controlli comunali sui servizi affidati che tengano conto dei compiti e delle specifiche responsabilità relativi alla gestione che incombono sul Consiglio di</p>

	<p>Amministrazione, o sull'Amministratore Unico. In particolare, sarà in ogni caso previsto che i corrispettivi relativi ai contratti di servizio siano monitorati sulla base di benchmark di mercato, ove disponibili, che saranno individuati e condivisi con i Comuni affidatari dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico si faranno promotori dell'attuazione dei controlli che saranno effettuati dai Comuni affidatari, agevolandone la relativa attività e proponendo le relative modalità tecniche.</p>
<p>4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno o più Amministratori delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c., determinando i limiti e la durata della delega. Ad un consigliere sarà comunque demandato il ruolo di referente dei Comuni soci nei rapporti con la Società.</p>	<p>5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno o più Amministratori delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c., determinando i limiti e la durata della delega. Ad un consigliere sarà comunque demandato il ruolo di referente dei Comuni soci nei rapporti con la Società.</p>
<p>5. Non sono comunque delegabili i poteri e le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2446, 2447, 2501-ter, 2506-ter c.c. e quelli di cui agli artt. 2420-ter e 2443 c.c., nonché quelli relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) determinazione dei piani industriali e dei bilanci di previsione; b) l'approvazione, revoca, modifica di contratti di servizio; c) la nomina, sospensione, licenziamento del Direttore generale; d) la alienazione dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a 260.000,00 Euro per ogni singola transazione; e) l'acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo; f) la concessione di fidejussioni, di garanzie e finanziamenti per importi superiori a 260.000,00 Euro per ogni singolo atto; g) le compravendite e le permutate di immobili di importo superiore a 260.000,00 Euro per ogni singolo immobile; h) le assunzioni di mutui di importo superiore ad 	<p>6. Non sono comunque delegabili i poteri e le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2446, 2447, 2501-ter, 2506-ter c.c. e quelli di cui agli artt. 2420-ter e 2443 c.c., nonché quelli relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) determinazione dei piani industriali e dei bilanci di previsione; b) l'approvazione, revoca, modifica di contratti di servizio; c) la nomina, sospensione, licenziamento del Direttore generale; d) la alienazione dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a 260.000,00 Euro per ogni singola transazione; e) l'acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo; f) la concessione di fidejussioni, di garanzie e finanziamenti per importi superiori a 260.000,00 Euro per ogni singolo atto; g) le compravendite e le permutate di immobili di importo superiore a 260.000,00 Euro per ogni singolo immobile; h) le assunzioni di mutui di importo superiore ad

Euro 500.000,00.	Euro 500.000,00.
6. Il Consiglio designa un proprio segretario, che può essere membro del Consiglio medesimo.	7. Il Consiglio di Amministrazione designa un proprio segretario, che può essere membro del Consiglio medesimo.
	<p>8. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, adegua le proprie politiche di assunzione e remunerazione dei dirigenti alle applicabili normative, anche di derivazione dei Comuni soci e comunque graduato sulla base della complessità ed importanza degli incarichi attribuiti.</p> <p>9. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, istituisce un sistema di controlli interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi della Società nonché a supportare le decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi di volta in volta assegnati dai competenti organi societari.</p> <p>10. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative che tengano conto dei seguenti principi:</p> <p>a. le cc.dd. operazioni con parti correlate, come definite dalla vigente normativa, e se poste in essere dovranno essere debitamente motivate, fatte salve le operazioni con società controllate e/o con i Comuni soci e/o tra società o enti sottoposti al comune controllo dei Comuni soci (cc.dd. "operazioni infragruppo");</p> <p>b. le operazioni infragruppo sono concluse a condizioni di mercato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, e devono essere tempestivamente comunicate al/i Comune/i socio/i interessato/i.</p>

	<p>A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, adotta apposito regolamento per la conclusione di operazioni con parti correlate.</p> <p>11. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, adotta un regolamento che disciplini i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa. Le scelte adottate dalla Società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, anche di derivazione dei Comuni soci.</p> <p>12. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, predispone e aggiorna il sito internet della Società secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, anche di derivazione dei Comuni soci.</p> <p>13. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, assicura il flusso informativo richiesto dai Comuni Soci secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, anche di derivazione dei medesimi Comuni soci.</p> <p>14. Gli adempimenti sopra indicati non esauriscono gli obblighi derivanti da quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del presente Statuto, ma ne costituiscono una mera esemplificazione.</p> <p>15. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, estende alle società controllate dalla Società le disposizioni regolamentari adottate nel rispetto del presente statuto, le cui disposizioni si impegna a recepire, in quanto applicabili, negli statuti delle società controllate dalla Società.</p>
<i>Art. 21 Riunioni del Consiglio di Amministrazione</i>	
1. Il Consiglio di Amministrazione é convocato, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dai sindaci, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno.	
2. Il Consiglio di Amministrazione é convocato comunque ogni quattro mesi, per esaminare l'andamento della Società ed assumere i	

provvedimenti conseguenti. Copia del verbale di tale seduta dovrà esser trasmessa, entro quindici giorni, ai Comuni soci.	
3. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera da spedire mediante telefax, posta elettronica, telegramma, raccomandata a mano, recapitata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio dei consiglieri e dei sindaci; nei casi di urgenza è effettuata a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.	
4. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.	
5. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata nei modi predetti, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivamente in carica.	
6. In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni il consigliere decade dall'incarico ed è sostituito ai sensi del presente Statuto.	
7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti o, per la costituzione di patrimoni dedicati, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
8. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.	
<i>Art. 22 – Verbale delle riunioni</i>	
1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.	
	2. L'Amministratore Unico tiene il registro delle proprie determinazioni.
<i>Art. 23 – Rappresentanza della Società</i>	
1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e	1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e

alla persona designata per sostituirlo in caso di assenza o impedimento è attribuita la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, con firma libera.	alla persona designata per sostituirlo in caso di assenza o impedimento, o all'Amministratore Unico, è attribuita la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, con firma libera.
2. La rappresentanza della Società e la firma spetterà altresì agli Amministratori delegati, al Direttore generale ed ai procuratori speciali nei limiti delle deleghe di attribuzione conferite. Essi potranno quindi, al pari del Presidente o di chi ne fa le veci, deliberare di promuovere azioni o di resistere davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, nominando all'uopo avvocati o professionisti.	2. La rappresentanza della Società e la firma spetterà altresì agli Amministratori delegati, al Direttore generale ed ai procuratori speciali nei limiti delle deleghe di attribuzione conferite. Essi potranno quindi, al pari del Presidente o di chi ne fa le veci, o dell'Amministratore Unico, deliberare di promuovere azioni o di resistere davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, nominando all'uopo avvocati o professionisti.
Titolo V Sezione prima: PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE	
Art. 24 – <i>Presidente</i>	
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.	1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, è il legale rappresentante della Società.
2. Il Presidente esercita le attribuzioni conferite dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.	
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente, se nominato, e in mancanza all'amministratore più anziano di età.	
4. Per categorie di atti o per singoli atti o affari il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta, secondo quanto previsto al precedente art. 23.	
Art. 25 – <i>Direttore generale</i>	
1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.	1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico.
2. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione.	2. Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore Unico, provvede alla gestione operativa della Società in conformità ai compiti che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico.

Sezione seconda: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	Sezione seconda: COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE
Art. 26 – Collegio sindacale e controllo contabile	Art. 26 – Collegio sindacale e revisione legale
1. Il Collegio sindacale é composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti.	
2. Il Sindaco del Comune di Pavia ha diritto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., di procedere alla nomina diretta di un numero di sindaci effettivi e supplenti proporzionale all'entità della propria partecipazione. Il Sindaco del Comune di Pavia nomina comunque due sindaci effettivi ed uno supplente.	2. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile il Comune di Pavia nominerà due componenti effettivi del Collegio Sindacale, fra i quali verrà indicato quello che assumerà la carica di Presidente, nonché un Sindaco supplente. Il terzo componente effettivo del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente saranno nominati dall'assemblea dei soci, prevedendosi che il Comune di Pavia non possa esprimere il diritto di voto
3. Qualora, nel corso del periodo di durata della carica, cessino dalla stessa, per qualsiasi causa, uno o più sindaci effettivi della Società, subentreranno nel ruolo i sindaci supplenti, se di nomina assembleare fino all'Assemblea successiva che dovrà essere convocata entro 60 giorni e se di nomina diretta del Sindaco del Comune di Pavia fino alla nuova nomina.	3. Qualora, nel corso del periodo di durata della carica, cessino dalla stessa, per qualsiasi causa, uno o più sindaci effettivi della Società, subentreranno nel ruolo i sindaci supplenti, se di nomina assembleare fino all'Assemblea successiva che dovrà essere convocata entro 60 giorni e se di nomina diretta del Sindaco del Comune di Pavia fino alla nuova nomina.
4. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.	4. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione purché tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, possano formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
5. Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.	5. Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
6. Il Collegio sindacale é regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Salvo che la legge disponga diversamente, il controllo contabile della Società ai sensi degli artt. 2409-bis ss. è esercitato dal Collegio sindacale salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei soci.	6. Il Collegio sindacale é regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Salvo che la legge disponga diversamente, la revisione legale della Società ai sensi degli artt. 2409-bis ss. è svolta dal Collegio sindacale salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei soci.
	7. La nomina del Collegio Sindacale avviene nel

	rispetto della normativa vigente in materia di quote di genere.
Art. 27 – <i>Esercizi sociali e bilancio</i>	
1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, procede alla formazione del bilancio di esercizio.
Art. 28 – <i>Utili</i>	
1. Premesso che la Società non persegue in via principale scopo di lucro, gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti tra i soci in accordo a quanto deliberato dall'Assemblea, previa deduzione del 5% a riserva legale, sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 c.c., e del 15% quale riserva straordinaria.	
2. In deroga al disposto dell'art. 2433-bis c.c. non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi.	
3. I dividendi non riscossi oltre il quinquennio del giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.	
Titolo VI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'	
Art. 29 – <i>Scioglimento e liquidazione</i>	
1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge.	
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori determinando: <ul style="list-style-type: none"> a) il numero dei liquidatori; b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole del funzionamento del Collegio, mediante rinvio alle regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili; c) la spettanza della rappresentanza della società; d) i criteri in base ai quali svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione. 	
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 30 – <i>Comunicazioni sociali</i>	

<p>1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato eletto un domicilio speciale.</p>	
<p>2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi a tale scopo:</p> <p>a) il libro soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;</p> <p>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;</p> <p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi;</p> <p>d) l'apposito libro del revisore contabile (o della società incaricata del controllo contabile) per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico di detto revisore (o società).</p>	<p>2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica, posta certificata o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi a tale scopo:</p> <p>a) il libro soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;</p> <p>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni, o determinazioni, dell'organo amministrativo per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;</p>
<p>3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale ai sensi di legge.</p>	
<p>4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia come destinataria la Società, il documento originale va conservato dalla Società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, questo si</p>	

considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.	
5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.	
6. Ogniqualevolta il presente Statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario o, se anteriore, comunque nel momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata.	
<i>Art. 31 – Computo dei termini</i>	
1. Tutti i termini previsti dal presente Statuto, se non diversamente stabilito, vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.	
<i>Art. 32 – Socio unico</i>	
1. Ferma in ogni caso l'applicazione degli istituti inerenti al "controllo analogo", quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio si applicano le previsioni di legge, ed in particolare gli artt. 2250, 2325, 2328, 2342, 2362 e 2497 c.c., nonché l'art. 2362 c.c.	
<i>Art. 33 – Disposizioni finali</i>	
1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni a totale partecipazione pubblica locale e, in quanto con queste compatibili, le disposizioni del codice civile.	

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
Provincia di Pavia

N.17 del 04.09.2015

OGGETTO: Parere del revisore dei conti sulla proposta di modifiche allo Statuto della società ASM Pavia s.p.a.

Il revisore dei conti del COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO


Premesso che il Comune di Travacò Siccomario partecipa al capitale della società A.S.M. PAVIA con una quota dello 0,084%;

Premesso inoltre che il Comune di Pavia è socio di ASM Pavia S.P.A., costituita per trasformazione della precedente Azienda speciale del Comune di Pavia, società a totale capitale pubblico, con una partecipazione pari al 95,73%;

Richiamata la precedente deliberazione CC n. 82/2007 del 22 dicembre 2007 avente ad oggetto: "Approvazione dello statuto di Asm Pavia s.p.a. e della convenzione tra i comuni soci che affidano servizi ad Asm Pavia e provvedimenti conseguenti";

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE e detta condizioni ulteriori e innovative in materia di "*in house providing*", specificando, in particolare (art. 12), che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva in oggetto quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi (il quale deve ravvisarsi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ...;

Richiamati, inoltre, i più recenti arresti giurisprudenziali, anche del Giudice delle leggi, principalmente sulla materia della tutela della concorrenza (e, quindi, sul principio generale di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori sul territorio nazionale), nonché sul divieto per le Pubbliche Amministrazioni di affidare direttamente i ccdd. servizi strumentali alle proprie società partecipate;



Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 26 del 02/04/2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 L. 190/2014)";
- n. 45 del 28/05/2015 avente ad oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 L. 190/2014) – Integrazione".

Dato atto che i soci pubblici in accordo con ASM Pavia Spa hanno anche ipotizzato un processo di concentrazione delle attività della società nel solo ambito dei servizi pubblici locali anche mediante l'attuazione di processi aggregativi che consentano una gestione unitaria dei servizi su un livello dimensionale più adeguato a garantire qualità tecnica ed efficienza di gestione e disponibilità di risorse finanziarie, mantenendo un forte ancoraggio al territorio;

Richiamata la nota prot. n. 5791 del 08/08/2015 con la quale Asm Pavia Spa ha inviato la deliberazione n. 27 del 23/07/2015 assunta dal Consiglio Comunale del Comune di Pavia avente ad oggetto: "Esame ed approvazione delle modifiche dello statuto ASM Pavia Spa";

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL modificato dall'art. 3 del D. L. 10 ottobre 2012 n. 174;

esprime preventivo parere favorevole alla proposta di modifica dello Statuto della società ASM Pavia Spa, secondo i contenuti indicati nello schema allegato alla stessa sub 1).

Travacò Siccomario, 04.09.2015

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Corrado Torri



DELIBERA C.C. N. 61 DEL 28/09/2015

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Clensi Domizia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato pubblicato all'Albo Pretorio Web di questo Comune il giorno - 8 OTT 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, - 8 OTT 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro Dr. Fausta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nigro Dr. Fausta



Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
